



REGIONE
PIEMONTE

INAIL
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio X Ambito territoriale per la provincia di Alessandria



DOCUMENTO DI INDIRIZZO
PER LA SICUREZZA NEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI DEL
PIEMONTE

INAIL Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA
SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
DEL PIEMONTE

Dr. Pierluigi GATTI
ASL AL

17 ottobre 2013
IIS A. Volta
Spalto Marengo 42
Alessandria

Secondo il Decreto 81, in continuità con le norme precedenti, l'attività di prevenzione all'interno di ogni organizzazione (quindi anche in ambito scolastico), è sorretta da due principali "colonne portanti":

**la valutazione
di tutti i rischi**

**la formazione
e informazione**

Nella scuola operano due diversi soggetti giuridici



Proprietario edificio

(Ente Locale: Comune o Provincia)

responsabile delle strutture e degli impianti

cui spetta, in particolare:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Adeguamento degli impianti esistenti
- Adeguamento in materia antincendio

Amministrazione scolastica

responsabile dell'organizzazione e della gestione delle attività

cui spetta, in particolare:

- Valutazione dei rischi
- Designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- Designazione degli addetti alla gestione delle emergenze



Nel decreto 81 viene riconfermata la previsione di cui all'art. 4, comma 12 del decreto 626:

Articolo 18, comma 3

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, **ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.**

In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

la nuova valutazione dei rischi

Sezione II Valutazione dei rischi

Articolo 28

Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'art. 17, c. 1, lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a **rischi particolari**, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle **differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.....**



n
e
w

la nuova V.R.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, **deve avere data certa** e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i **criteri** adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle **misure** di prevenzione e di protezione **attuate** e dei dispositivi di protezione individuali **adottati**, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a);

c) il **programma** delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



la nuova V.R.

NOVITA' RISPETTO AL PRECEDENTE 626

d) l'individuazione delle **procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del **nominativo** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.





**perché
valutare i rischi ?**

La valutazione dei rischi rappresenta il punto di partenza nel processo di gestione dei rischi, il primo passo da compiere verso una gestione sistematica della salute e sicurezza sul lavoro.

Fonte: osha.europa.eu

Lo scopo della valutazione dei rischi è quello di consentire al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, tra cui:

Prevenire i rischi occupazionali

Formare, informare, addestrare i lavoratori

Mettere a disposizione l'organizzazione e i mezzi per attuare le misure necessarie, agendo sul piano tecnico, organizzativo e procedurale.

... quindi capire dove e come intervenire !

Considerazioni in esito all'azione di vigilanza

Spesso il documento redatto in occasione dell'emanazione del decreto 626 non è mai stato oggetto di revisione o di aggiornamento (approccio "una tantum");

Spesso i "rischi particolari" espressamente indicati all'art. 4 del decreto 626 sono stati trascurati; qualche volta ad essere trascurati sono rischi ben evidenti; (approccio "semplificativo");

Spesso i documenti esaminati non contengono alcuna indicazione sui programmi ritenuti opportuni per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (approccio "diagnostico" ma non "terapeutico");

Qualche volta, pur essendo presente il documento, il datore di lavoro non ne conosceva l'esistenza! (approccio "delegante")

Considerazioni in esito all'azione di vigilanza

Spesso i documenti di valutazione dei rischi esaminati si presentano come mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni; è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto.*

I documenti esibiti, talvolta sono una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi in un qualsiasi ambiente di lavoro, finendo con l'essere in sostanza del tutto inadonei a fronteggiare i rischi che nello specifico si possono presentare.*

***Da: CORTE DI CASSAZIONE - Sezione III Penale - Sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008
- Pres. Altieri – Est. Mancini – P. M. Izzo – Ric. V. R. con riferimento a un PSC**



come
valutare i rischi ?

come valutare i rischi

A livello comunitario e nazionale non esistono al momento norme coercitive che stabiliscono come effettuare la valutazione dei rischi.

E' comunque indispensabile rispettare i seguenti due principi:

- strutturare la valutazione in modo da garantire che **tutti** i rischi pertinenti siano presi in considerazione, senza trascurare attività collaterali o estemporanee rispetto all'attività principale (come le pulizie, le manutenzioni straordinarie, smaltimento dei rifiuti, ecc.)
- nel momento in cui si individua un rischio, avviare la valutazione partendo dalla questione di base, vale a dire analizzando se il rischio possa essere **eliminato**.

come valutare i rischi

Sono numerose le risorse disponibili che possono aiutare ad effettuare le valutazione dei rischi. La scelta del metodo dipende dalle condizioni presenti sul luogo di lavoro, ad esempio, il **numero di lavoratori, il tipo di attività e di attrezzature di lavoro, le peculiarità del luogo di lavoro e la presenza di eventuali rischi specifici.**

Gli strumenti di valutazione dei rischi più comuni sono le liste di controllo, che contribuiscono ad individuare i pericoli esistenti. Altri tipi di strumenti di V.R. comprendono linee guida, documenti orientativi, manuali, opuscoli, questionari e "strumenti interattivi" quali software o applicazioni scaricabili dalla rete.

(da Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – <http://osha.europa.eu/>)



proposte metodologiche




DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL PIEMONTE

INAIL Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

al capitolo 4 del documento:

- l'esame preliminare con l'uso della modulistica ministeriale (DM 382/1998 e circ. 119/1999)
- il modello contenuto nel *“progetto formazione dirigenti scolastici”* prodotto dal MIUR nel 2003

proposte metodologiche



al capitolo 5:

“Il documento di valutazione di rischi”

- la data certa;
- le revisioni del DVR;
- struttura del DVR e gestione documentale;
- individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione;
- principali rischi.



REGIONE
PIEMONTE

**DOCUMENTO DI INDIRIZZO
PER LA SICUREZZA NEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI DEL
PIEMONTE**

INAIL Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

proposte metodologiche

all'esito della
valutazione dei rischi

al capitolo 11:

“Rapporti con gli Enti Locali”

Adeguamenti strutturali degli immobili e degli impianti

Le richieste di intervento dalle Scuole agli Enti locali proprietari degli immobili vertono sostanzialmente in tre ambiti diversi:

- acquisizioni delle certificazioni che attestino le condizioni di sicurezza;
- manutenzione straordinaria necessaria per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza previsti nel decreto 81 **(secondo un piano di intervento)**
- manutenzione ordinaria erogata con continuità



DOCUMENTO DI INDIRIZZO
PER LA SICUREZZA NEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI DEL
PIEMONTE

INAIL Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

... tutto ciò in attesa di futuri scenari

Secondo le modifiche apportate al decreto 81 dal cd “Decreto del FARE”, a regime, si configurerà, rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi, una situazione di questo tipo:

caso

come

chi

1

secondo le prescrizioni dell'articolo 28

tutti

2

con l'uso delle procedure standardizzate

Aziende che occupano fino a 10 lavoratori
Aziende che occupano fino a 50 lavor., ad esclusione di quelle di cui all'art. 31, c. 6. lettere a,b,c,d,f e g e di quelle in cui i lavoratori sono esposti a: r. chimici, biologici, da atex, canc. mutag. e amianto

3

utilizzando il nuovo modello allegato al futuro decreto

Solo aziende che operano nei settori di attività “a basso rischio infortunistico” che saranno individuate con Decreto

una valutazione dei rischi partecipata!

Il coinvolgimento del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** nel processo di valutazione dei rischi (al di là degli obblighi di consultazione imposti dal decreto 81):

“...la valutazione si avvale, inoltre, del contributo del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** il quale da un lato, laddove adeguatamente formato, è a sua volta ravvisabile come una specifica risorsa tecnica, e dall'altro lato costituisce il punto di riferimento ed il collettore delle specifiche conoscenze, esperienza e valutazione dei lavoratori



Fonte: “coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – Documento 1: Linee Guida **“LA VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI”** – versione aggiornata a 15/04/1998



... e i lavoratori ?

Attenzione: la valutazione dei rischi si deve svolgere con l'attivo coinvolgimento dei lavoratori.

E' importante che i lavoratori partecipino al processo di valutazione dei rischi.

I lavoratori conoscono le problematiche e sanno come si svolge in dettaglio l'adempimento delle loro mansioni o attività; per questo motivo dovrebbero essere coinvolti nel processo di valutazione.

Le loro conoscenze o competenze pratiche, inoltre, sono spesso necessarie per elaborare misure di prevenzione efficaci.

Fonte: osha.europa.eu

... e inoltre

.... **Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve assumere, sia a garanzia di aver raccolto tutta l'informazione disponibile sui fattori di rischio (tra cui le trasformazioni che l'organizzazione del lavoro "formale" subisce, all'atto della sua concreta messa in pratica da parte dei lavoratori), sia per ottenere il coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro applicazione.....**

....**l'accurata consultazione del RLS e la raccolta critica dei giudizi soggettivi dei lavoratori rappresenta un momento decisivo per la integrazione delle conoscenze di quegli aspetti di rischio che sfuggono o sono sottovalutati dal management....**

Fonte: "coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – Documento 1: Linee Guida **"LA VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI"** – versione aggiornata a 15/04/1998

la formazione



quella prevista dal decreto 81

Livello di ARRIVO



Livello di partenza

...l'altra formazione

il sistema scolastico non ha solo gli obblighi connessi a garantire la sicurezza degli operatori e degli studenti, ma ha il dovere di creare nelle future generazioni la **cultura della sicurezza**.



Articolo 11 - Attività promozionali

1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

- *omissis* -

c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata **all'inserimento in ogni attività scolastica** ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a **favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza** nel rispetto delle autonomie didattiche.

DIRETTORE REGIONALE
10133 Cagliari, Ministero (M)C
Piazza Indipendenza, Palazzo N. 07100143001

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
Responsabile Dr. Gian Maria Biondi

Igiene e sicurezza del lavoro

81

Il testo del decreto legislativo 81/08 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni

aggiornamento a: settembre 2013

A cura di Pierluigi GATTI p.gatti@asl.it Elio ZANELLA e.zanella@asl.it Marina RUVOLO m.ruvo@asl.it

Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Via Marconi, 1 - 09123 Torres
Tel. 0711 860400 - 0711 860275 - Fax 0711 860574
E-mail: preven@asl.it

UNIVIS E INNOVATI - Servizi di Supporto